

**NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO
INVIO RELAZIONE ENTRO IL 31 MARZO 2004 (NUOVA SCADENZA)**

Tutte le imprese che:

- ✓ **utilizzano amianto**, direttamente e indirettamente, nei processi produttivi;
- ✓ effettuano attività di **smaltimento** di amianto;
- ✓ effettuano attività di **bonifica** di amianto;

devono, ai sensi della Legge 27.03.1992, n. 257, inviare **ogni anno** alla Regione e all'A.S.L., territorialmente competente, una **relazione** che indichi:

- a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento e di bonifica;
- b) le attività svolte, i procedimenti applicati, il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle loro attività e le esposizioni all'amianto alle quali sono stati sottoposti;
- c) le caratteristiche degli eventuali prodotti contenenti amianto;
- d) le misure adottate o in via di adozione ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.

Per utilizzazione dell'amianto la suddetta legge intende la lavorazione e la produzione di prodotti di amianto o contenenti amianto, che comunque possono immettere fibre di amianto nell'ambiente.

La Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità – ha precisato che, in conseguenza della Legge Regionale 3 Aprile 2001, n° 6 – punto 58 sexies (delega di funzioni alle Aziende Sanitarie Locali), **la relazione va inviata esclusivamente all'A.S.L. competente.**

L'Art. 5 della **Legge Regionale 29 settembre 2003, n° 17** “ Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto” ha modificato la data entro cui inoltrare la relazione, spostandola dal 28 febbraio **al 31 marzo di ogni anno** con riferimento all'anno solare precedente, anche se in tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.

L'omesso invio della relazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582,28 a 5.164,57 Euro.

Le Aziende eventualmente interessate devono pertanto inviare all'A.S.L., entro il 31 marzo p.v., la relazione concernente il periodo 1/1 - 31/12/2003.